

STATUTO

CULTURANCE S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERAMO TE CORSO CERULLI 59

Numero REA: TE - 200037

Codice fiscale: 02086070675

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 4.151

Raccolta n. 3.037

Allegato "A"

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione)

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**CULTURANCE S.r.l.**", Start Up Innovativa a vocazione sociale.

Articolo 2 (Sede)

La società ha sede in Teramo.

La società può trasferire la sede legale, può istituire e sopprimere sedi operative, sedi secondarie, uffici, agenzie di rappresentanza anche all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti. La competenza per tale decisione spetta anche all'organo amministrativo qualora il trasferimento della sede avvenga nell'ambito dello stesso Comune della sede legale.

Articolo 3 (Oggetto)

La società che si definisce "Start Up Innovativa a vocazione sociale" come stabilito dall'articolo 25 comma 4 della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto in Italia e all'Estero, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente di promuovere attività finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una struttura informatica ad alto valore tecnologico in grado di raccogliere, predisporre o mettere a disposizione idee, competenze tecniche e risorse finanziarie, nonché di raccordare tutte le attività comunicative necessarie tra i diversi soggetti interessati, sia pubblici che privati.

L'attività svolta risulta essere ad alto valore tecnologico in quanto viene realizzata attraverso lo sviluppo e la gestione di una piattaforma web per l'erogazione di servizi destinati a sostenere gli interessi artistici, culturali e di intrattenimento al pubblico, ed esercitata mediante una modalità innovativa poiché capace di generare sinergie tra i diversi stakeholders (parti interessate) tramite la predisposizione uno spazio comunicativo efficiente, finalizzato alla promozione e alla realizzazione di progetti volti a favorire il mantenimento, la conservazione, il restauro e, in genere, la valorizzazione dei luoghi e delle strutture artistiche e culturali.

In particolare, la società svolge in via esclusiva attività di ideazione, promozione, gestione e sviluppo di piani e progetti rivolti alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle strutture ed infrastrutture artistiche sia pubbliche che private e, più in generale, dei luoghi della cultura; alla promozione di servizi volti al potenziamento

delle attività artistiche e culturali; alla definizione di attività di digitalizzazione del patrimonio culturale; allo sviluppo di nuovi progetti di attività associate al turismo culturale e/o enogastronomico in grado di valorizzare destinazioni non ancora pienamente valorizzate; promuovere e sostenere progetti in grado di esaltare il potenziale paesaggistico ampliando l'offerta turistico - culturale permettendo la destagionalizzazione e la mitigazione dell'overtourism nel settore.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico - mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisandosi comunque che l'attività finanziaria potrà essere svolta unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale.

Essa può, altresì, assumere partecipazioni in aziende e Società aventi scopi simili ed affini, purchè in misura non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e quindi non per il collocamento e non nei confronti del pubblico e, comunque, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2361 C.C..

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, ma comunque in via subordinata e non esclusiva nè prevalente, la Società potrà, anche ai sensi del comma 6 dell'art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, prestare e ricevere fidejussioni, avalli, garanzie e cauzioni.

Alla società sono comunque preclusi sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e di intermediazione finanziaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Restano infine preclusi alla società lo svolgimento delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività per la quale occorran particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 4 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale è fissato in Euro 90.000,00 (novantamila/00).

Articolo 5 (Modalità di Conferimento)

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni; in deroga al disposto dell'art. 2464 Codice Civile possono, inoltre, essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Articolo 6 (Domiciliazione)

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'Organo Sindacale e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, sarà quello che risulterà dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 (Durata)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31.12.2060) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 8 (Titoli di debito e ricerca di capitali)

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ai sensi dell'art. 2483 c.c. La delibera determinerà il valore nominale e le caratteristiche di ciascun titolo, i limiti e le modalità dell'emissione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, con particolare riferimento al diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi ed alla circostanza se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento della Società. La relativa delibera è di competenza dei soci ed è assunta con le maggioranze qualificate previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata:

* la società può emettere strumenti finanziari, nei limiti

massimi previsti dal D.Lgs. 58/1998, a mezzo di offerte al pubblico attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali.

* in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468 comma primo del codice civile e con il consenso di tutti i soci, le quote di partecipazione della società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali nei limiti della normativa in materia e in particolare nei limiti previsti dal D.Lgs. 58/1998; A tal fine deve essere sottoposta ai soci una relazione dell'organo amministrativo, eventualmente corredata dalle osservazioni dell'organo di controllo se nominato, che illustri la situazione patrimoniale della società nonché le modalità e le ragioni e le prospettive dell'offerta al pubblico.

In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale, nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dalla legge; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di

alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il regime alternativo di trasferimento delle quote, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi dalla società ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascuno intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

Articolo 9 (Variazioni del capitale - Recesso - Esclusione)

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi e comunque non prima di due anni dall'ingresso in società, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il re-

cesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere esercitato anche nei seguenti casi:

- la proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- negli aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni a terzi;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- nei casi di rinuncia al diritto di opzione sugli aumenti di capitale sociale resisi necessari a seguito di una sua diminuzione per perdite e di rinuncia ai versamenti per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

L'assemblea dei soci potrà escludere i soci nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- il venire meno, per qualsiasi motivo, delle opere e dei servizi conferiti e/o della garanzia prestata;
- il socio che sia condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- il socio che sia dichiarato fallito, interdetto, inabilitato.

Articolo 10 (Versamenti e finanziamenti dei soci)

I soci, d'accordo con l'Organo Amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

Articolo 11 (Quote)

Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili (ove previsti).

Il possesso di una partecipazione comporta l'adesione al presente atto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità della legge ed al presente atto.

In caso di trasferimento, pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione sociale, contestualmente al deposito del titolo nel Registro delle Imprese, dovrà essere data dalle parti interessate comunicazione della variazione della compagine sociale e del diritto di voto all'organo amministrativo, o con lettera raccomandata o con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) della società. Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di trasformazione del

socio-società in altra forma societaria, del suo cambio di denominazione o di ragione sociale, della sua fusione o della sua scissione.

Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata, con il consenso di tutti i soci, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale:

* possono essere create categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie può essere determinato anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile;

* possono altresì essere create categorie di quote, anche in deroga all'articolo 2479 quinto comma del codice civile, che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata, il diritto di opzione ai soci spetta pertanto anche con specifico riferimento alle decisioni assunte in seguito all'emissione di categorie di quote, come sopra disciplinate.

Ai sensi e nei limiti previsti in materia di disposizioni applicabili alle PMI (Piccole Medie Imprese) costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Articolo 12 (Trasferimento delle quote)

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la partecipazione o i diritti di sottoscrizione, dovrà offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni con lettera raccomandata indirizzata alla società e agli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione alle loro partecipazioni.

I soci possono tuttavia liberamente trasferire le quote o i diritti di sottoscrizione o parte di essi al coniuge, ai fra-

telli ed ai parenti in linea retta.

Le quote o i diritti di opzione pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti che non siano il coniuge, il fratello o i parenti in linea retta del socio dante causa, dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci al prezzo stabilito o determinato dall'Organo Arbitrale previsto dal successivo articolo 34.

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 (Vincoli sulle quote)

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

Articolo 14 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della società, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o l'Organo Sindacale, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 15 (Partecipazione all'assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Hanno diritto di voto i soci il cui titolo risulta depositato nel Registro delle Imprese.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria sia scaduta o divenuta inefficace, ove prestata ai sensi dell'art. 2466, comma quinto C.C.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime

il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 16 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona designata dagli intervenuti, dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori.

Articolo 17 (Deliberazioni delle assemblee)

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) delle partecipazioni sociali.

Per le delibere che comportano la nomina o la revoca degli amministratori, la designazione del Presidente, degli Amministratori Delegati e la determinazione dei loro poteri e compiti, occorre il consenso di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) delle partecipazioni sociali; per le decisioni sulla revoca è escluso dal computo e dal voto quello degli amministratori soci da escludere ed è fatto salvo il diritto di revoca giudiziale.

Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) delle partecipazioni sociali.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili o l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di sottoscrizione e in genere i diritti individuali è richiesto il consenso di tutti i soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente atto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 18 (Decisioni per consultazione)

Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza

l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere fatti anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse quando la decisione riguarda la modificazione dell'atto costitutivo o quando è richiesta la decisione assembleare, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Articolo 19 (Amministrazione)

La società può essere amministrata, alternativamente, su delibera dei soci in sede di nomina:

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

b) da un Amministratore Unico;

c) da due o più amministratori con poteri tra loro congiunti, disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 20 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due o più membri scelti fra soci e non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci; gli amministratori restano in carica per tre anni se all'atto della nomina non sarà indicato un termine diverso.

Il Presidente e gli amministratori delegati vengono nominati dall'assemblea dei soci che determinerà i loro poteri e compiti.

Articolo 21 (Decadenza del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la no-

mina del nuovo Consiglio.

Articolo 22 (Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organo Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e astenersi da poteri di delega.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 23 (Poteri del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per atto costitutivo sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dall'assemblea dei soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati ove nominati che determinerà il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti

nella delega.

Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la decisione in ordine alla fusione, le decisioni in ordine alla scissione.

Articolo 24 (Decisioni per consultazione)

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Articolo 25 (Poteri di rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito delle deleghe con firma disgiunta.

Il Presidente e gli Amministratori Delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

I limiti dei poteri degli amministratori però non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra potere sono pertanto validi salvo l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Articolo 26 (Compenso al Consiglio)

Il compenso annuale all'Organo amministrativo è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina; le modalità di ripartizione vengono determinate dal Consiglio. Anche la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dall'assemblea dei soci.

Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.

Potrà, altresì, essere previsto un trattamento di fine mandato sia in misura fissa che in misura percentuale rapportato al compenso medesimo anche in forma assicurativa.

Articolo 27 (Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico verrà nominato dai soci anche tra i non soci, durerà in carica tre anni se all'atto della nomina non sarà indicato un termine diverso, è rieleggibile. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri come sopra attribuiti al Consiglio, nonché la rappresentanza della società con facoltà di nominare procuratori speciali per determinati

atti o categorie di atti.

L'Amministratore avrà diritto al compenso eventualmente stabilito dall'assemblea preventivamente sia in misura fissa che in percentuale sugli utili, salvo il compenso per l'espletamento di particolari cariche di sua competenza.

Potrà, altresì, essere previsto un trattamento di fine mandato sia in misura fissa che in misura percentuale rapportato al compenso medesimo anche in forma assicurativa.

Articolo 28 (Più amministratori)

I soci possono nominare più amministratori per tre anni se all'atto della nomina non sarà indicato un termine diverso con poteri tra loro disgiunti o congiunti ai quali si applicano ripettivamente gli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli Amministratori avranno diritto al compenso eventualmente stabilito dall'assemblea preventivamente sia in misura fissa che in percentuale sugli utili, salvo il compenso per l'espletamento di particolari cariche di loro competenza.

Potrà, altresì, essere previsto un trattamento di fine mandato sia in misura fissa che in misura percentuale rapportato al compenso medesimo anche in forma assicurativa.

Articolo 29 Controllo Sociale (Controllo dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 30

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, cod.civ., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito, ai sensi dell'art. 2397 cod.civ., da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 cod.civ., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 cod.civ..

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società

di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Articolo 31 Bilancio ed Utili
(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre (31/12) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio approvato dall'assemblea dei soci deve essere depositato nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'approvazione.

Articolo 32 (Utili)

Gli utili conseguiti non verranno distribuiti ai sensi del comma 2, punto e) dell'art. 25 della Legge 221 del 17 dicembre 2012, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.

Trascorso tale periodo gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci in linea di massima, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, si atterranno al principio di distribuire l'utile derivante dai dividendi percepiti dalle partecipazioni.

L'assemblea di soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 33 Scioglimento e Liquidazione
(Scioglimento)

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

La nomina dei liquidatori mette fine alle funzioni degli amministratori.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

Articolo 34 (Clausola per Mediazione e poi Arbitrato)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonchè fra gli ere-

di di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del regolamento di mediazione dell'Organismo istituito dalla Camera di Commercio di del Gran Sasso d'Italia cui le parti si riportano.

Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite mediazione come prevista al comma precedente, sarà deferita alla decisione di un arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal competente Organismo di Arbitrato istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Gran Sasso d'Italia secondo il relativo regolamento.

I regolamenti a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della procedura.

Articolo 35 Varie
(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Paolo Di Antonio, Marina Vincenti.

[illegible]